



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 15/12/2008

COMUNE DI LECCE

Modifica Statuto comunale

MODIFICA

Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25.07.2008

Omissis

L'art. 33 rimane invariato

Sostituire l'art. 34 con il seguente:

Art. 34

Elezione - Durata - Requisiti

1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, su apposita convocazione, a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune ed è scelto tra coloro che, titolari dei requisiti di seguito indicati, abbiano presentato domanda.

2) Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza qualificata di tre quarti dei Consiglieri assegnati, il Consiglio è convocato nuovamente entro quindici giorni e si procederà ad un terzo scrutinio la cui maggioranza richiesta è quella dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la richiesta maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati non si realizza, il Consiglio sarà convocato ogni otto giorni sino al raggiungimento del quorum dei due terzi richiesto.

3) Il Consiglio Comunale è convocato almeno 60giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico.

In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

4) Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere confermato per una volta sola, ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del suo successore.

5) Il Difensore deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto fra i cittadini che offrano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità, correttezza, obiettività, serenità di giudizio e che abbiano maturato esperienza nel campo dell'amministrazione pubblica.

6) Il Comune può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche, Statali o Locali e con Amministrazioni ed Enti privati che accettino di sottoporre la propria attività alla vigilanza del Difensore Civico.

Sostituire l'art.35 con i seguenti:

Art.35 Ineleggibilità

Non può essere nominato difensore Civico:

- a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, i membri dei consorzi tra comuni, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, coloro che ricoprono cariche di partiti politici;
- c) chi ricade in una delle fattispecie previste dal comma 1) dell'art. 142 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- d) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dirigenti, il direttore generale o il segretario comunale;
- e) chi appartiene ad associazioni segrete o riservate.

Art. 35 bis Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico:

I dipendenti del comune, i consiglieri comunali, circoscrizionali, i presidenti di circoscrizioni, gli assessori comunali, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi, i prestatori di lavoro autonomo in virtù di incarico o convenzione con il comune, e coloro che ricoprono carica elettiva pubblica, qualora non rimuovano la causa ostativa entro 48 ore dalla nomina, pena decadenza;

Art. 35 ter Decadenza

- 1) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'Ufficio, che è dichiarata con provvedimento del Consiglio Comunale;
- 2) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione di detta incompatibilità da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Sostituire l'art. 36 con il seguente:

Art. 36
Revoca

Il Difensore Civico, su proposta dei 2/5 dei consiglieri assegnati all'Ente, può essere revocato con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

All'art. 37 sostituire la lett. g) con la seguente:

Art. 37
Prerogative

g) Il Difensore Civico esercita a tutela dei cittadini il potere di intervento di cui all'art. 25 comma 4) L. 07.08.90 n. 241 sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

L'art. 38 rimane invariato.

All'Art. 39 sostituire il comma 1) con il seguente:

Art. 39
Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

L'art. 40 rimane invariato.

L'art. 41 rimane invariato.

Sostituire l'art. 42 con il seguente:

Art. 42
Indennità di carica

Al Difensore Civico compete l'indennità pari ad 1/4 dell'indennità base del Sindaco.
